



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 30/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI, AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE, AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI.

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **21:00** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Presidente	Presente
BARALDI SOLANGE	Consigliere	Presente
FERRARI LUCIANO	Consigliere	Presente
CILLONI PAOLA	Consigliere	Presente
FERRARI LORELLA	Consigliere	Presente
VACONDIO MARCO	Consigliere	Presente
VALESTRI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
VENTURINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
GIANPIERO		
MAIONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PANINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
BALESTRAZZI MATTEO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
STRUMIA ELISABETTA	Consigliere	Presente
BOTTAZZI GIORGIO	Consigliere	Presente
CORRADO GIOVANNI	Consigliere	Presente

Presenti N. **17** Assenti N. **0**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri:

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Napoleone Rosario .

Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono ora n. 17.

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori: Laura Farina, Vanni Sgaravatti, Benassi Daniele e Roncarati Alessia

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI, AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE, AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 784 a 814 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata introdotta un'ampia riforma della riscossione delle entrate locali ed, in particolare, l'introduzione:
 - degli avvisi di accertamento tributari esecutivi con efficacia precettiva (commi 792-795);
 - della disciplina delle rateizzazioni (commi 796-801);
 - della disciplina degli interessi di mora e degli oneri di elaborazione e notifica (commi 802-803);
 - dell'estensione alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 -fino all'applicazione delle norme sull'accertamento esecutivo- della disciplina delle rateizzazioni, degli interessi di mora e degli oneri di cui al punto precedente, e di altre norme già applicabili all'accertamento esecutivo (comma 804);
- ad opera dell'art. 4-octies del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 è stato introdotto, nell'ambito dei tributi erariali, l'obbligo di invito al contraddittorio prima di emettere un avviso di accertamento;
- con delibera di C.C. n. 81 del 20.12.2019 avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento" è stato individuato, tra gli altri:
 - il seguente obiettivo strategico:
"15. Impostare i rapporti tra Amministrazione e Cittadini alla condivisione e alla collaborazione, affinché questi ultimi abbiano un ruolo attivo e partecipino a tutti gli effetti alla risoluzione delle problematiche di loro interesse."
il quale persegue la finalità, attraverso una revisione costante dei regolamenti in materia di tributi, di garantire il mantenimento della compliance normativa e la ragionevole certezza che i procedimenti amministrativi siano corretti e che ogni cittadino, in modo equo, contribuisca per la propria parte.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il seguente obiettivo operativo: *“Incentivazione e sostegno della compliance dei contribuenti”*;

PREMESSO, altresì, che l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il vigente Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione, allegato al sopra indicato Regolamento generale;
- il vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (in corso di conversione) che, all'art. 107, ha differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 degli enti locali al 31 maggio 2020;

CONSIDERATA l'opportunità di modificare:

- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali al fine di:
 - adeguarlo, pur nell'esercizio della discrezionalità prevista dalla legge, alle intervenute modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020, ed in particolar modo all'introduzione dell'accertamento esecutivo con efficacia precettiva senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale a partire dal 1° gennaio 2020,
 - aggiornarlo, più in generale, rispetto all'evoluzione normativa;
- il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione al fine di introdurre, nell'ambito dell'attività di accertamento, il contraddittorio preventivo obbligatorio, già previsto per i tributi erariali, con riferimento ad alcune fattispecie che per la particolare complessità rendono particolarmente opportuno un confronto preventivo con il contribuente anche al fine di acquisire le informazioni e la documentazione utile ad una corretta e completa istruttoria;
- Il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali al fine di adeguarlo alle intervenute modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020 e in particolar modo



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

alla necessità di aggiornare la disciplina delle ingiunzioni di pagamento cui l'ente dovrà ancora ricorrere per la riscossione coattiva delle entrate sia tributarie che patrimoniali per le quali sono stati emessi rispettivamente avvisi di accertamento e atti di messa in mora entro il 31.12.2019 rimasti insoluti;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità di introdurre un apposito Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali comunali i cui atti finalizzati alla riscossione con efficacia esecutiva sono emessi a partire dal 1° gennaio 2020 in considerazione del fatto che la "nuova" riscossione delle entrate tributarie trova già una propria disciplina nell'ambito del Regolamento generale delle entrate tributarie e in ragione del fatto che le entrate patrimoniali presentano anche specifiche esigenze tra cui, per esempio, l'opportunità di una diversa articolazione delle rate in caso di richiesta di dilazione rispetto a quelle di natura tributaria;

RITENUTO pertanto di provvedere in tal senso;

PRESO ATTO che

- il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011) e smi dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- il comma 15-bis stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
- Il comma 15-ter dispone infine che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.[...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

RITENUTO pertanto, in merito alla pubblicazione dei suddetti Regolamenti, di conformarsi alla normativa vigente;

DATO ATTO che le modifiche proposte non hanno riflessi diretti sulle previsioni e sugli equilibri di bilancio;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Casalgrande e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

PRESENTATA in Commissione consiliare affari generali, politiche economiche e risorse, la proposta di modifica ai suddetti regolamenti ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale vigente e ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello Statuto vigente;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Settore Servizi al cittadino, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettere a) ed f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Si dà atto che nel corso del dibattito si è assentato il consigliere Balestrazzi Matteo. I presenti sono ora n. 16.

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 16 – VOTANTI n. 13 - Astenuti: 3 (i consiglieri Debbi Paolo, Ruini Cecilia e Strumia Elisabetta del Gruppo Consiliare PD)

Voti favorevoli: 13

Voti contrari: 0

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa:

- A) le modifiche al "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali" allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, intendendo le parole barrate eliminate e quelle in rosso aggiunte (allegato A) e il relativo testo definitivo aggiornato (allegato A1);
- B) le modifiche al "Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione" allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, intendendo le parole barrate eliminate e quelle in rosso aggiunte (allegato B) e il relativo testo definitivo aggiornato (allegato B1);
- C) le modifiche al "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, intendendo le parole barrate eliminate e quelle in rosso aggiunte (allegato C) e il relativo testo definitivo aggiornato (allegato C1);



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

D) il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali comunali allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato D);

- 1) DI DARE ATTO che i Regolamenti di cui al punto 1:
 - entrano in vigore il 1° gennaio 2020;
 - non hanno riflessi diretti sulle previsioni e sugli equilibri di bilancio;
- 1) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino la tempestiva pubblicazione ai sensi della normativa vigente.
- 2) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento.

Successivamente si pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile che viene approvata con il seguente esito:

Presenti: 16 – VOTANTI n. 13 - Astenuti: 3 (i Consiglieri Debbi Paolo, Ruini Cecilia e Strumia Elisabetta del Gruppo Consiliare PD)

Voti favorevoli: 13

Voti contrari: 0



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO



COMUNE DI CASALGRANDE

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

approvato con deliberazione C.C. n 151 del 14.12.1998, modificato con:

- Delibera di C.C. n. 152 del 29.12.1999;
- Delibera di C.C. n. 38 del 29.02.2000;
- Delibera di C.C. n. 191 del 20.12.2000;
- Delibera di C.C. n. 172 del 10.12.2001;
- Delibera di C.C. n. 39 del 22.03.2004;
- Delibera di C.C. n. 17 del 12.03.2007;
- Delibera di C.C. n. 27 del 17.03.2008;
- Delibera di C.C. n. 76 del 27.11.2014;
- Delibera di C.C. n. 66 del 30.06.2015;
- Delibera di C.C. n. 18 del 30.03.2017;
- Delibera di C.C. n. 06 del 13.02.2018;
- Delibera di C.C. n. ___ del 30.04.2020.

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie
- Art. 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie

Capo I - Gestione delle Entrate

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo II - Denunce e controlli

- Art. 8 - Dichiarazione tributaria
- Art. 9 - Compensazione e accollo
- Art.10 - Attività di controllo
- Art.11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Capo III - Procedimento di accertamento

- Art.12 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente.
- Art.13 - Avviso di accertamento **esecutivo tributario**
- Art.14 - Ripetibilità delle spese di ~~notifica~~

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi

- Art.15 - Contenzioso

Art.16 - L'autotutela
Art.17 - Accertamento con adesione

Capo V - Diritto di interpello

Art.18 - Interpello del contribuente
Art.19 - Presentazione dell'istanza di interpello
Art.20 - Competenze del Comune
Art.21 - Istanza di interpello
Art.22 - Adempimenti del Comune
Art.23 - Efficacia della risposta fornita dal Comune

Titolo III - Riscossione e rimborsi

Art.24 - Sospensione e dilazione del versamento
Art.24bis - Rateazione
Art.24ter - Requisiti di accesso alla rateazione
Art.24quater - Rateazione nell'ambito dell'accertamento con adesione
Art.24quinques - Rateazione e acquiescenza
Art.25 - Rimborsi
Art.26 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
Art.27 - Cause di non punibilità
Art.27bis - Interessi
Art.27ter - Interessi di mora
Art.27terquater - Riscossione coattiva
Art. 27quinques - Azioni cautelari ed esecutive
Art. 27sexies - Inesigibilità

Titolo IV - Sanzioni

Art. 28 - Criteri di determinazione della sanzione

Titolo V - Norme transitorie e finali

~~Art.29 - Garante del Contribuente~~
Art.30²⁹ - Norme **transitorie e finali**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- f) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale con le modalità indicate nell'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2: *Ambito e scopo del Regolamento*

1. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare ¹ attribuita dalla legge e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente"².

¹ Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449

² L. 27.07.2000 n. 212

3. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. La istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione di spazi aree pubbliche comporta l'automatica esclusione rispettivamente dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente³.

Articolo 5: Aliquote e tariffe

³ Art. 6, c. 4, legge n. 212/2000

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.
2. Alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale⁴ nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe dei tributi comunali approvate o applicate per l'anno precedente.

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Forma di gestione

1. Tranne il caso in cui il Consiglio Comunale non disponga o non abbia già disposto diversamente, la gestione dei tributi⁵ è effettuata in forma diretta.
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.⁶

Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo

~~1. Il funzionario responsabile per ogni tributo di competenza del Comune è, previo consenso del medesimo, nominato dal Sindaco, come indicato nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, quale Responsabile della gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali.~~

1. **La Giunta designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.**
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno; la firma autografa può essere sostituita con l'indicazione a mezzo stampa del suo nominativo sul documento prodotto dal sistema automatizzato.

⁴ Art. 42, 2° comma, lett.f), D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

⁵ Art. 52 D.Lgs. 446/97

⁶ Art. 53 D.Lgs 446/97

- c) appone, in caso di riscossione mediante la procedura di ruolo di cui al DPR 602/73, il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva, in particolare provvede, nei casi di ruolo per la riscossione spontanea, a definire il numero delle rate nell'ambito dei limiti previsti dalle singole leggi d'imposta;
- d) dispone i rimborsi;
- e) **ha la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai tributi e** cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15 del presente regolamento;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Capo II - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: *Dichiarazione tributaria*

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito.

Articolo 9: *Compensazione ed accollo*

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Articolo 10: *Attività di controllo*

1. L'Ufficio Tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. Detta prerogativa non esime l'obbligo in capo al responsabile del tributo di attuare una puntuale attività in corso di esercizio.
3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali.⁷

Articolo 11: *Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali*

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini dell'applicazione dei tributi locali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.
3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Segretario Comunale.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12: *Attività di controlli e rapporti con il contribuente*

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni⁸. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze⁹.

⁷ Art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 3, comma 57, L. 23.12.1996, n. 662

⁸ L. 212/2000, art. 6, c.5.

⁹ D.P.R. 29.9.1973, n. 600, artt. 38, 39, 41 e 42

Articolo 13: Avviso di accertamento *esecutivo tributario*

1. Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo accertato.
2. L'avviso di accertamento **esecutivo deve riportare le indicazioni previste dall'art. 1, comma 792, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160**, deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dalla legge, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza **e acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.**
3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

~~Articolo 14: Ripetibilità delle spese di notifica~~

- ~~1. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per i compensi di notifica degli atti impositivi omessi a recupero delle entrate tributarie evase o eluse, di irrogazione delle sanzioni tributarie e amministrative, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva.~~
- ~~2. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente, nonché le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.~~
- ~~3. Le spese di notifica ripetibili sono recuperate unitamente all'entrata o maggiore entrata dovuta, alle sanzioni e agli interessi.~~
- ~~4. L'ammontare delle spese di cui al comma 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria indicata nel D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni.~~

Articolo 14: Ripetibilità delle spese

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15: Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Spetta al Sindaco costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato, e, previo parere del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale ¹⁰ proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, il Sindaco, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.
4. E' compito del funzionario responsabile del tributo, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16: L'autotutela ¹¹

1. Il funzionario responsabile, previo parere del Responsabile del Settore, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.

¹⁰ Art. 48 D.Lgs. 546/92

¹¹ Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, previo parere del Responsabile del settore, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente, e al rappresentante dell'ente e al Sindaco per la desistenza dal contenzioso.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile, previo parere del Capo settore, può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 17: *Accertamento con adesione*

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dalla legge¹² e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante.

CAPO V – Diritto di interpello

Articolo 18: *Interpello del contribuente*¹³

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

Articolo 19: *Presentazione dell'istanza di interpello*

1. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1 dell'art. 18, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
2. L'istanza di interpello può essere presentata, altresì, anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a

¹² D.L. 19.6.1997, n. 218

¹³ Art. 11, L. 212/2000

titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari).

3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 20: *Competenze del Comune*

1. L'istanza di interpello è presentata al Comune di Casalgrande nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.

Articolo 21: *Istanza di interpello*

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
 - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
2. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
3. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte del Comune.
4. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

Articolo 22: *Adempimenti del Comune*

1. La risposta scritta e motivata è formulata dal funzionario responsabile del tributo il quale può richiedere preventivo parere alla Giunta ed è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti di cui all'articolo 21, commi 1, lettera c), e 3, entro novanta giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte

dell'ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente articolo 21, comma 4.

2. La risposta di cui al comma 1 può essere fornita anche telematicamente qualora il recapito sia indicato nell'istanza.
3. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, gli uffici finanziari possono richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso dalla data di presentazione all'ufficio postale della richiesta di integrazione della documentazione alla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.
4. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 21, comma 1, il funzionario responsabile del tributo ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine di cui al comma 1, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Articolo 23: *Efficacia della risposta fornita dal Comune*

1. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione finanziaria.
2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 21, comma 3, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 22, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, è nullo.
4. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui all'articolo 22, comma 1, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello.
5. La disposizione del comma 4 si rende applicabile anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive delle indicazioni di cui all'art. 21, comma 3, non pervenga nel termine di cui all'articolo 22, comma 1 ovvero qualora l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 24: *Sospensione e dilazione del versamento*

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 24bis: *Rateazione*

1. A seguito di notifica di atto di accertamento il Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente accertato, da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune ~~entro la data di notifica dell'ingiunzione~~, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di ~~ventiquattro~~ **quarantotto** rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
~~a) fino a euro 200,00: fino a quattro rate mensili;~~
~~b) da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a otto rate mensili;~~
~~c) da euro 1.000,01 a euro 2.500,00: fino a dodici rate mensili;~~
~~d) da euro 2.500,01 a euro 5.000,00: fino a sedici rate mensili;~~
~~e) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a venti rate mensili;~~
~~f) oltre 10.000,00 euro: fino a ventiquattro rate mensili e, comunque, non oltre il sesto mese precedente il termine di decadenza previsto per l'attivazione della riscossione coattiva.~~
a) da euro 100,00 a euro 200,00: fino a quattro rate mensili;
b) da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
c) da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
f) oltre 50.000,00 euro: fino a quarantotto rate mensili.
2. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti tributari vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, relativi a tributi gestiti direttamente dal Comune, salvo specifiche disposizioni regolamentari previste per singolo tributo. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.
- ~~3. Le dilazioni che superano il periodo temporale di 24 mesi e che comunque prevedano rate oltre il sesto mese antecedente il termine di decadenza previsto per l'attivazione della riscossione coattiva, sono riconosciute solo su ingiunzione di pagamento secondo le regole stabilite dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali. Allo stesso non si applicano i costi amministrativi sostenuti per l'attività di gestione della procedura coattiva stabiliti dal regolamento stesso se l'istanza viene presentata entro 90 giorni dalla notifica dell'accertamento.~~

- ~~4. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi di dilazione, al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione. Per i piani di rateazione concessi prima del 2018 si continua ad applicare il tasso del 2017.~~
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di dilazione su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione nella misura pari al tasso di interesse legale vigente all'accoglimento dell'istanza, incrementato di due punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
- 5- 4. La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.
- ~~6. L'importo della prima rata deve essere versato:
- entro l'ultimo giorno del mese, in caso di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione entro il giorno 15 del mese stesso,
- entro il giorno 15 del mese successivo in caso di ricevimento della comunicazione oltre il quindicesimo giorno del mese stesso.
Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.~~
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. La prima rata non può scadere prima del termine di 30 (trenta) giorni dalla data dell'accoglimento della rateazione.
- 7- 6. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
- 8- 7. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
- 9- 8. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.
- 10- 9. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
- ~~11. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione o l'attivazione della riscossione coattiva.~~
10. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione -oppure di una sola rata nel caso di cui al comma successivo-, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- 12- 11. Su richiesta del debitore il Responsabile del tributo, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel precedente comma 1, può articolare il piano in rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
12. L'istanza, salvo il caso di mancato accoglimento della stessa, inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, e preclude nuove azioni esecutive. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

13. In caso di richieste di dilazione o situazioni non rientranti nei criteri del presente regolamento, la Giunta Comunale può stabilire diversi criteri e tempi di accesso nonché differenti modalità di riconoscimento della dilazione su proposta del/i Responsabile/i dell'entrata, previa acquisizione di apposita relazione tecnica di dettaglio. La Giunta può accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute e in prossima scadenza, per un massimo di 6 mesi, in presenza di un aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori.

Articolo 24ter: Requisiti di accesso alla rateazione

1. La rateazione, nei limiti previsti dall'articolo precedente, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, viene concessa, **a condizione che non sussistano decadenze relative a precedenti rateazioni di tributi comunali**:
 - A. su semplice istanza di parte qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'avviso di accertamento non superino i 10.000,00 euro;
 - B. su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui alle lettere successive, qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'avviso di accertamento superino i 10.000,00 euro nei seguenti casi:
 - i. Per quanto riguarda le persone "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 24.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
 - ii. Per quanto riguarda società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno). Il valore dell'indice e l'eventuale disciplina di dettaglio devono essere determinati in base ad indicazioni approvate dalla Giunta Comunale.
Per importi superiori a 50.000,00 € la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
 - revisori legali dei conti,
 - soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
 - consulenti del lavoro.
2. La modulistica relativa all'istanza di rateazione sarà predisposta e messa a disposizione sul sito dell'ente dal Responsabile del Servizio ~~finanziario~~ **competente**.

Articolo 24quater: Rateazione nell'ambito dell'accertamento con adesione

1. La rateizzazione può essere concessa anche in sede di accertamento con adesione ~~sulla base dei criteri e nei limiti previsti dal presente Regolamento in quanto compatibili con l'istituto dell'adesione. In caso di rateizzazione, la definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento della prima rata nei termini di cui all'art. 11 del Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione.~~ **ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione.**

Articolo 24quinqes: Rateazione e acquiescenza

1. Nell'ipotesi di rateazione di avvisi di accertamento per omessa e/o infedele denuncia cui il contribuente voglia prestare acquiescenza, la presentazione dell'istanza entro i termini per presentare ricorso e il pagamento della prima rata entro i termini dell'atto di rateazione perfezionano l'adesione all'accertamento con il diritto alla riduzione della sanzione a condizione che la rateazione venga pagata integralmente e che il contribuente non incorra nella decadenza. In caso contrario il Comune recupererà la differenza delle sanzioni non pagate.

Articolo 25: Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Articolo 26: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In applicazione del principio di economicità dell'azione amministrativa e in considerazione dei costi delle attività istruttorie e di riscossione, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € ~~18,00-12,00~~ il relativo versamento non è dovuto.
2. Analogamente non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € ~~18,00-12,00~~.
3. L'Ufficio tributi è esonerato dalla notificazione di avvisi di accertamento e dalla riscossione coattiva del tributo nell'ipotesi in cui la somma complessiva dovuta dal contribuente a titolo di tributo, sanzione e interessi non superi l'importo minimo di € ~~24,00-12,00~~. Per importi superiori il Responsabile del tributo valuterà l'opportunità di

procedere o meno alla riscossione coattiva in considerazione dei costi delle attività istruttorie e amministrative, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare, per pervenire alla relativa riscossione.

Articolo 27: *Cause di non punibilità*

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 27bis: *Interessi*

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi locali sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali.

Articolo 27ter: *Interessi di mora*

1. Gli interessi di mora, calcolati sul tributo (esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione) ed applicati decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento, sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.

Articolo 27ter-quater: *Riscossione coattiva*

1. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ~~a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita:~~
 - ~~direttamente dal Comune o,~~
 - ~~mediante affidamento affidata a soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), nn) 1 e 2) del decreto legislativo n. 446 del 1997 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997,~~
 - ~~mediante affidamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.,~~ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 27quinques: *Azioni cautelari ed esecutive*

1. L'adozione di misure cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

2. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi.
3. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare il Comune deve inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'ingiunzione è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

Articolo 27sexies: Inesigibilità

1. Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla legge,
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo,
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva,
 - d) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di fermo amministrativo,
 - e) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di dichiarazione stragiudiziale negativa del terzo e di infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi,
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

TITOLO IV - SANZIONI

Articolo 28: Criteri di determinazione della sanzione

1. Spetta al funzionario responsabile determinare le sanzioni per le violazioni di norme tributarie nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla legge¹⁴.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo ~~29~~: Garante del contribuente

- ~~1. Al Difensore Civico, già istituito per il Comune di Casalgrande, Rubiera e Scandiano, sono attribuite le funzioni di Garante del contribuente¹⁵.~~
- ~~2. Sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente, in ordine a scorrettezze, prassi amministrative anomale, disfunzioni, irregolarità dell'attività dell'Ufficio tributario nei confronti della posizione fiscale del contribuente medesimo, il Garante provvede nell'osservanza delle modalità di espletamento delle funzioni allo stesso complessivamente assegnate.~~

Articolo ~~30~~ ~~29~~: Norme transitorie e finali

¹⁴ Art. 7 del D.Lgs. 472/97

¹⁵ Art. 13, legge 27.07.2000, n. 212.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dall'1 gennaio ~~2018~~ 2020.
4. Alle rateizzazioni delle somme dovute in base ad avvisi di accertamento emessi entro il 31.12.2019 si applicano le disposizioni del regolamento generale delle entrate previgente.



COMUNE DI CASALGRANDE

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

approvato con deliberazione C.C. n 151 del 14.12.1998, modificato con:

- Delibera di C.C. n. 152 del 29.12.1999;
- Delibera di C.C. n. 38 del 29.02.2000;
- Delibera di C.C. n. 191 del 20.12.2000;
- Delibera di C.C. n. 172 del 10.12.2001;
- Delibera di C.C. n. 39 del 22.03.2004;
- Delibera di C.C. n. 17 del 12.03.2007;
- Delibera di C.C. n. 27 del 17.03.2008;
- Delibera di C.C. n. 76 del 27.11.2014;
- Delibera di C.C. n. 66 del 30.06.2015;
- Delibera di C.C. n. 18 del 30.03.2017;
- Delibera di C.C. n. 06 del 13.02.2018;
- Delibera di C.C. n. ___ del 30.04.2020.

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie
- Art. 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie

Capo I - Gestione delle Entrate

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo II - Denunce e controlli

- Art. 8 - Dichiarazione tributaria
- Art. 9 - Compensazione e accollo
- Art.10 - Attività di controllo
- Art.11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Capo III - Procedimento di accertamento

- Art.12 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente.
- Art.13 - Avviso di accertamento esecutivo tributario
- Art.14 - Ripetibilità delle spese

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi

- Art.15 - Contenzioso

Art.16 - L'autotutela
Art.17 - Accertamento con adesione

Capo V - Diritto di interpello

Art.18 - Interpello del contribuente
Art.19 - Presentazione dell'istanza di interpello
Art.20 - Competenze del Comune
Art.21 - Istanza di interpello
Art.22 - Adempimenti del Comune
Art.23 - Efficacia della risposta fornita dal Comune

Titolo III - Riscossione e rimborsi

Art.24 - Sospensione e dilazione del versamento
Art.24bis - Rateazione
Art.24ter - Requisiti di accesso alla rateazione
Art.24quater - Rateazione nell'ambito dell'accertamento con adesione
Art.24quinqes - Rateazione e acquiescenza
Art.25 - Rimborsi
Art.26 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
Art.27 - Cause di non punibilità
Art.27bis - Interessi
Art.27ter - Interessi di mora
Art.27quater - Riscossione coattiva
Art.27quinqes - Azioni cautelari ed esecutive
Art.27sexies - Inesigibilità

Titolo IV - Sanzioni

Art.28 - Criteri di determinazione della sanzione

Titolo V - Norme transitorie e finali

Art.29 - Norme transitorie e finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
 - b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
 - c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
 - d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
 - e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - f) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale con le modalità indicate nell'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2: *Ambito e scopo del Regolamento*

1. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare ¹ attribuita dalla legge e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente"².

¹ Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449

² L. 27.07.2000 n. 212

3. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. La istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione di spazi aree pubbliche comporta l'automatica esclusione rispettivamente dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente³.

Articolo 5: Aliquote e tariffe

³ Art. 6, c. 4, legge n. 212/2000

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.
2. Alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale⁴ nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe dei tributi comunali approvate o applicate per l'anno precedente.

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Forma di gestione

1. Tranne il caso in cui il Consiglio Comunale non disponga o non abbia già disposto diversamente, la gestione dei tributi⁵ è effettuata in forma diretta.
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.⁶

Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo

1. La Giunta designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno; la firma autografa può essere sostituita con l'indicazione a mezzo stampa del suo nominativo sul documento prodotto dal sistema automatizzato.
 - c) appone, in caso di riscossione mediante la procedura di ruolo di cui al DPR 602/73, il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva, in particolare provvede, nei casi di ruolo per la riscossione spontanea, a definire il numero delle rate nell'ambito dei limiti previsti dalle singole leggi d'imposta;
 - d) dispone i rimborsi;

⁴ Art. 42, 2° comma, lett.f), D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

⁵ Art. 52 D.Lgs. 446/97

⁶ Art. 53 D.Lgs 446/97

- e) ha la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai tributi e cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15 del presente regolamento;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Capo II - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: *Dichiarazione tributaria*

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito.

Articolo 9: *Compensazione ed accollo*

1. È ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Articolo 10: *Attività di controllo*

1. L'Ufficio Tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. Detta prerogativa non esime l'obbligo in capo al responsabile del tributo di attuare una puntuale attività in corso di esercizio.
3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti

contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali.⁷

Articolo 11: *Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali*

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini dell'applicazione dei tributi locali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.
3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Segretario Comunale.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12: *Attività di controlli e rapporti con il contribuente*

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni⁸. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze⁹.

Articolo 13: *Avviso di accertamento esecutivo tributario*

1. Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:

⁷ Art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 3, comma 57, L. 23.12.1996, n. 662

⁸ L. 212/2000, art. 6, c.5.

⁹ D.P.R. 29.9.1973, n. 600, artt. 38, 39, 41 e 42

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo accertato.
2. L'avviso di accertamento esecutivo deve riportare le indicazioni previste dall'art. 1, comma 792, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dalla legge, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza e acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

Articolo 14: Ripetibilità delle spese

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15: Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Spetta al Sindaco costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato, e, previo parere del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla

conciliazione giudiziale ¹⁰ proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

3. Al dibattimento in pubblica udienza, il Sindaco, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.
4. È compito del funzionario responsabile del tributo, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16: *L'autotutela* ¹¹

1. Il funzionario responsabile, previo parere del Responsabile del Settore, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, previo parere del Responsabile del settore, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente, e al rappresentante dell'ente e al Sindaco per la desistenza dal contenzioso.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile, previo parere del Capo settore, può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 17: *Accertamento con adesione*

¹⁰ Art. 48 D.Lgs. 546/92

¹¹ Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dalla legge ¹² e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante.

CAPO V – Diritto di interpello

Articolo 18: *Interpello del contribuente*¹³

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

Articolo 19: *Presentazione dell'istanza di interpello*

1. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1 dell'art. 18, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
2. L'istanza di interpello può essere presentata, altresì, anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari).
3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 20: *Competenze del Comune*

1. L'istanza di interpello è presentata al Comune di Casalgrande nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.

Articolo 21: *Istanza di interpello*

¹² D.L. 19.6.1997, n. 218

¹³ Art. 11, L. 212/2000

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
 - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
2. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
3. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte del Comune.
4. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

Articolo 22: *Adempimenti del Comune*

1. La risposta scritta e motivata è formulata dal funzionario responsabile del tributo il quale può richiedere preventivo parere alla Giunta ed è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti di cui all'articolo 21, commi 1, lettera c), e 3, entro novanta giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente articolo 21, comma 4.
2. La risposta di cui al comma 1 può essere fornita anche telematicamente qualora il recapito sia indicato nell'istanza.
3. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, gli uffici finanziari possono richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso dalla data di presentazione all'ufficio postale della richiesta di integrazione della documentazione alla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.
4. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 21, comma 1, il funzionario responsabile del tributo ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine di cui al comma 1, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Articolo 23: *Efficacia della risposta fornita dal Comune*

1. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione finanziaria.
2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 21, comma 3, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 22, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, è nullo.
4. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui all'articolo 22, comma 1, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello.
5. La disposizione del comma 4 si rende applicabile anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive delle indicazioni di cui all'art. 21, comma 3, non pervenga nel termine di cui all'articolo 22, comma 1 ovvero qualora l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 24: *Sospensione e dilazione del versamento*

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 24bis: *Rateazione*

1. A seguito di notifica di atto di accertamento il Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente accertato, da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di quarantotto rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
 - a) da euro 100,00 a euro 200,00: fino a quattro rate mensili;

- b) da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- c) da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- f) oltre 50.000,00 euro: fino a quarantotto rate mensili.

2. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti tributari vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, relativi a tributi gestiti direttamente dal Comune, salvo specifiche disposizioni regolamentari previste per singolo tributo. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di dilazione su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione nella misura pari al tasso di interesse legale vigente all'accoglimento dell'istanza, incrementato di due punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
4. La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. La prima rata non può scadere prima del termine di 30 (trenta) giorni dalla data dell'accoglimento della rateazione.
6. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
7. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
8. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.
9. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
10. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione -oppure di una sola rata nel caso di cui al comma successivo-, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
11. Su richiesta del debitore il Responsabile del tributo, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel precedente comma 1, può articolare il piano in rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

12. L'istanza, salvo il caso di mancato accoglimento della stessa, inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, e preclude nuove azioni esecutive. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
13. In caso di richieste di dilazione o situazioni non rientranti nei criteri del presente regolamento, la Giunta Comunale può stabilire diversi criteri e tempi di accesso nonché differenti modalità di riconoscimento della dilazione su proposta del/i Responsabile/i dell'entrata, previa acquisizione di apposita relazione tecnica di dettaglio. La Giunta può accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute e in prossima scadenza, per un massimo di 6 mesi, in presenza di un aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori.

Articolo 24ter: *Requisiti di accesso alla rateazione*

1. La rateazione, nei limiti previsti dall'articolo precedente, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, viene concessa, a condizione che non sussistano decadenze relative a precedenti rateazioni di tributi comunali:
 - A. su semplice istanza di parte qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'avviso di accertamento non superino i 10.000,00 euro;
 - B. su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui alle lettere successive, qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'avviso di accertamento superino i 10.000,00 euro nei seguenti casi:
 - i. Per quanto riguarda le persone "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 24.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
 - ii. Per quanto riguarda società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno). Il valore dell'indice e l'eventuale disciplina di dettaglio devono essere determinati in base ad indicazioni approvate dalla Giunta Comunale.
Per importi superiori a 50.000,00 € la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
 - revisori legali dei conti,
 - soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
 - consulenti del lavoro.
2. La modulistica relativa all'istanza di rateazione sarà predisposta e messa a disposizione sul sito dell'ente dal Responsabile del Servizio competente.

Articolo 24quater: *Rateazione nell'ambito dell'accertamento con adesione*

1. La rateizzazione può essere concessa anche in sede di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione.

Articolo 24quinques: *Rateazione e acquiescenza*

1. Nell'ipotesi di rateazione di avvisi di accertamento per omessa e/o infedele denuncia cui il contribuente voglia prestare acquiescenza, la presentazione dell'istanza entro i termini per presentare ricorso e il pagamento della prima rata entro i termini dell'atto di rateazione perfezionano l'adesione all'accertamento con il diritto alla riduzione della sanzione a condizione che la rateazione venga pagata integralmente e che il contribuente non incorra nella decadenza. In caso contrario il Comune recupererà la differenza delle sanzioni non pagate.

Articolo 25: *Rimborsi*

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Articolo 26: *Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi*

1. In applicazione del principio di economicità dell'azione amministrativa e in considerazione dei costi delle attività istruttorie e di riscossione, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 18,00 il relativo versamento non è dovuto.
2. Analogamente non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 18,00.
3. L'Ufficio tributi è esonerato dalla notificazione di avvisi di accertamento e dalla riscossione coattiva del tributo nell'ipotesi in cui la somma complessiva dovuta dal contribuente a titolo di tributo, sanzione e interessi non superi l'importo minimo di € 24,00. Per importi superiori il Responsabile del tributo valuterà l'opportunità di procedere o meno alla riscossione coattiva in considerazione dei costi delle attività

istruttorie e amministrative, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare, per pervenire alla relativa riscossione.

Articolo 27: *Cause di non punibilità*

1. È esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 27bis: *Interessi*

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi locali sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali.

Articolo 27ter: *Interessi di mora*

1. Gli interessi di mora, calcolati sul tributo (esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione) ed applicati decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento, sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.

Articolo 27quater: *Riscossione coattiva*

1. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle entrate tributarie
 - direttamente,
 - mediante affidamento a soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), nn) 1 e 2) del decreto legislativo n. 446 del 1997 ,
 - mediante affidamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.,ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 27quinques: *Azioni cautelari ed esecutive*

1. L'adozione di misure cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.
2. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi.

3. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare il Comune deve inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'ingiunzione è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

Articolo 27sexies: Inesigibilità

1. Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla legge,
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo,
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva,
 - d) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di fermo amministrativo,
 - e) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di dichiarazione stragiudiziale negativa del terzo e di infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi,
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

TITOLO IV - SANZIONI

Articolo 28: Criteri di determinazione della sanzione

1. Spetta al funzionario responsabile determinare le sanzioni per le violazioni di norme tributarie nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla legge¹⁴.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29: Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2020.
4. Alle rateizzazioni delle somme dovute in base ad avvisi di accertamento emessi entro il 31.12.2019 si applicano le disposizioni del regolamento generale delle entrate previgente.

¹⁴ Art. 7 del D.Lgs. 472/97



COMUNE DI CASALGRANDE

REGOLAMENTO

per l'applicazione ai tributi comunali

DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con deliberazione C.C. n. 151 del 14.12.1998 - Modificato con:

- delibera di C.C. n. 191 del 20.12.2000;
- delibera di C.C. n. 164 del 23/12/2002;
- delibera di C.C. n. 18 del 23/03/2009;
- delibera di C.C. n. 17 del 03/03/2011;
- delibera di C.C. n. 13 del 13/02/2012;
- delibera di C.C. n. ___ del 30/04/2020.

INDICE

Art. 1. Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Art. 2. Ambito di applicazione dell'istituto

Art. 3. Ufficio e responsabile del procedimento

Art. 4. Attivazione del procedimento per la definizione

Art. 5. Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.

Art. 5bis Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio. Invito obbligatorio.

Art. 6. Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 7. Effetti dell'invito a comparire

Art. 8. Contraddittorio

Art. 9. Verbalizzazione

Art. 10. Atto di accertamento con adesione

Art. 11. Perfezionamento della definizione

Art. 12. Effetti della definizione

Art. 13. Riduzione delle sanzioni

Art. 14. Rateazione

Art. 15. Norme finali

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 1: *Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione*

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

Articolo 2: *Ambito di applicazione dell'istituto*

1. Può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e secondo le disposizioni del presente regolamento, l'accertamento dei seguenti tributi:
 - a) ~~l'imposta comunale sugli immobili;~~
 - b) a) l'Imposta Municipale Propria (IMU);
 - b) la Tassa sui rifiuti (TARI);
 - c) il Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati con conseguente estinzione della relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
5. In ogni caso, resta fermo il potere dell'Ufficio tributi di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 3: *Ufficio e responsabile del procedimento*

1. Competente alla definizione dell'accertamento è l'Ufficio Tributi nella persona del funzionario responsabile del tributo oggetto dell'adesione, così come previsto dall'art. 7 del Regolamento generale delle Entrate Tributarie.

Articolo 4: *Attivazione del procedimento per la definizione*

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio Tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamentosecondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Articolo 5: *Procedimento ad iniziativa dell'ufficio*

1. Il Funzionario responsabile, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento e in presenza di situazioni che rendono opportuna

l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente invia al contribuente stesso, mediante lettera raccomandata, un invito a comparire, con l'indicazione:

- a) della data e del luogo della comparizione del contribuente;
 - b) del tributo oggetto dell'accertamento;
 - c) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - d) del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo;
 - e) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo;
 - f) della menzione che la mancata comparizione determina il mancato avvio del procedimento e impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi d'imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Allo stesso modo non riveste carattere di obbligatorietà l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio.
 4. ~~Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione all'Ufficio Tributi su apposito modello predisposto dall'ufficio stesso e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento.~~

Articolo 5bis: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio. Invito obbligatorio

1. Il Funzionario responsabile, prima di emettere un avviso di accertamento per infedele/omessa denuncia relativo alla Tassa sui rifiuti (TARI) che riguardi utenze non domestiche o un avviso di accertamento per infedele/omessa dichiarazione relativo all'Imposta Municipale Propria (IMU) che abbia per oggetto aree edificabili, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
2. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
3. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
4. Fuori dei casi di cui al comma 3, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° maggio 2020 e, comunque, non si applicano agli avvisi di accertamento emessi prima di tale data.

6. Qualora tra la data di comparizione, contenuta nell'invito di cui al comma 1, e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Articolo 6: *Procedimento ad iniziativa del contribuente*

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, comma 1 e dell'art. 5bis, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera.
2. L'istanza deve essere comunicata all'ufficio a mezzo raccomandata r.r. o mediante consegna diretta oppure tramite mail o posta elettronica certificata e deve indicare:
 - a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente;
 - b) gli estremi dell'avviso di accertamento o copia dello stesso
 - c) l'eventuale recapito telefonico e di telefax e mail del Contribuente.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile, formula l'invito a comparire.

Articolo 7: *Effetti dell'invito a comparire*

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

Articolo 8: *Contraddittorio*

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. Qualora concordemente stabilito dalle parti, può essere fissato un ulteriore incontro non oltre il trentesimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire ulteriore documentazione, nonché nuovi chiarimenti, precisazioni, dati, notizie ed elementi utili alla definizione. Per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

Articolo 9: *Verbalizzazione*

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dal Funzionario responsabile. In esso viene inoltre specificamente elencata la documentazione prodotta dal contribuente, da accludere al fascicolo dell'ufficio.

Articolo 10: Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 11: Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro ~~20~~60 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con modalità indicate nell'atto stesso. **La definizione dell'accertamento relativa e conseguente ad avvisi di accertamento notificati entro il 31.12.2019 si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con modalità indicate nell'atto stesso.**
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. ~~L'adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'art. 5, comma 4 si perfeziona con l'effettuazione tassativamente entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione:
 - della comunicazione di adesione ai contenuti dell'invito all'Ufficio Tributi su apposito modello predisposto dall'ufficio stesso;
 - del pagamento delle somme dovute a titolo di tributo e sanzioni, allegandone quietanza nella predetta comunicazione.~~

Articolo 12: Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 11, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività entro i termini previsti dall'art. 13, comma 2 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso dell'Ufficio alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 13: Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
- ~~2. In presenza dell'adesione di cui all'art. 5, comma 4, le sanzioni si applicano nella misura di un sesto del minimo previsto dalla legge.~~
3. **2.** L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono comunque applicabili le attenuazioni sanzionatorie già previste nell'ambito della specifica disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 14: Rateazione

1. Le somme dovute in base all'atto di accertamento con adesione possono essere rateizzate sulla base dei criteri e nei limiti previsti dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali in quanto compatibili con l'istituto dell'adesione. In caso di rateizzazione, la definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento della prima rata nei termini di cui all'art. 11.

Articolo ~~14~~15: Norme finali

1. Il presente regolamento, **salvo quanto disposto dall'art. 5-bis comma 5**, entra in vigore il 1° gennaio 2011**20**. ~~L'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.~~
2. È abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.



COMUNE DI CASALGRANDE

REGOLAMENTO

per l'applicazione ai tributi comunali

DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con deliberazione C.C. n. 151 del 14.12.1998 - Modificato con:

- delibera di C.C. n. 191 del 20.12.2000;
- delibera di C.C. n. 164 del 23/12/2002;
- delibera di C.C. n. 18 del 23/03/2009;
- delibera di C.C. n. 17 del 03/03/2011;
- delibera di C.C. n. 13 del 13/02/2012;
- delibera di C.C. n. ___ del 30/04/2020.

INDICE

Art. 1. Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Art. 2. Ambito di applicazione dell'istituto

Art. 3. Ufficio e responsabile del procedimento

Art. 4. Attivazione del procedimento per la definizione

Art. 5. Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.

Art. 5bis Procedimento ad iniziativa dell'ufficio. Invito obbligatorio.

Art. 6. Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 7. Effetti dell'invito a comparire

Art. 8. Contraddittorio

Art. 9. Verbalizzazione

Art. 10. Atto di accertamento con adesione

Art. 11. Perfezionamento della definizione

Art. 12. Effetti della definizione

Art. 13. Riduzione delle sanzioni

Art. 14. Rateazione

Art. 15. Norme finali

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 1: Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

Articolo 2: Ambito di applicazione dell'istituto

1. Può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e secondo le disposizioni del presente regolamento, l'accertamento dei seguenti tributi:
 - a) l'Imposta Municipale Propria (IMU);
 - b) la Tassa sui rifiuti (TARI);
 - c) il Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati con conseguente estinzione della relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
5. In ogni caso, resta fermo il potere dell'Ufficio tributi di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 3: Ufficio e responsabile del procedimento

1. Competente alla definizione dell'accertamento è l'Ufficio Tributi nella persona del funzionario responsabile del tributo oggetto dell'adesione, così come previsto dall'art. 7 del Regolamento generale delle Entrate Tributarie.

Articolo 4: Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio Tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamentosecondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Articolo 5: Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Funzionario responsabile, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento e in presenza di situazioni che rendono opportuna

l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente invia al contribuente stesso, mediante lettera raccomandata, un invito a comparire, con l'indicazione:

- a) della data e del luogo della comparizione del contribuente;
 - b) del tributo oggetto dell'accertamento;
 - c) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - d) del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo;
 - e) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo;
 - f) della menzione che la mancata comparizione determina il mancato avvio del procedimento e impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi d'imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Allo stesso modo non riveste carattere di obbligatorietà l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio.

Articolo 5bis: *Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio. Invito obbligatorio*

1. Il Funzionario responsabile, prima di emettere un avviso di accertamento per infedele/omessa denuncia relativo alla Tassa sui rifiuti (TARI) che riguardi utenze non domestiche o un avviso di accertamento per infedele/omessa dichiarazione relativo all'Imposta Municipale Propria (IMU) che abbia per oggetto aree edificabili, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
2. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
3. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
4. Fuori dei casi di cui al comma 3, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° maggio 2020 e, comunque, non si applicano agli avvisi di accertamento emessi prima di tale data.
6. Qualora tra la data di comparizione, contenuta nell'invito di cui al comma 1, e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Articolo 6: *Procedimento ad iniziativa del contribuente*

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, comma 1 e dell'art. 5bis, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera.
2. L'istanza deve essere comunicata all'ufficio a mezzo raccomandata r.r. o mediante consegna diretta oppure tramite mail o posta elettronica certificata e deve indicare:
 - a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente;
 - b) gli estremi dell'avviso di accertamento o copia dello stesso
 - c) l'eventuale recapito telefonico e mail del Contribuente.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile, formula l'invito a comparire.

Articolo 7: *Effetti dell'invito a comparire*

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

Articolo 8: *Contraddittorio*

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. Qualora concordemente stabilito dalle parti, può essere fissato un ulteriore incontro non oltre il trentesimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire ulteriore documentazione, nonché nuovi chiarimenti, precisazioni, dati, notizie ed elementi utili alla definizione. Per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

Articolo 9: *Verbalizzazione*

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dal Funzionario responsabile. In esso viene inoltre specificamente elencata la documentazione prodotta dal contribuente, da accludere al fascicolo dell'ufficio.

Articolo 10: Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 11: Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 60 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con modalità indicate nell'atto stesso. La definizione dell'accertamento relativa e conseguente ad avvisi di accertamento notificati entro il 31.12.2019 si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Articolo 12: Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 11, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività entro i termini previsti dall'art. 13, comma 2 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso dell'Ufficio alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 13: Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono comunque applicabili le attenuazioni sanzionatorie già previste nell'ambito della specifica disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 14: Rateazione

1. Le somme dovute in base all'atto di accertamento con adesione possono essere rateizzate sulla base dei criteri e nei limiti previsti dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali in quanto compatibili con l'istituto dell'adesione. In caso di rateizzazione, la definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento della prima rata nei termini di cui all'art. 11.

Articolo 15: Norme finali

1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto dall'art. 5-bis comma 5, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. È abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.



COMUNE DI CASALGRANDE

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30.06.2015 e modificato con

- Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13.02.2018

- Delibera di Consiglio Comunale n. _ del 30.04.2020

Sommario

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Forme di gestione e organizzazione	3
Art. 4 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate patrimoniali	4
Art. 5 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie	4
Art. 6 - Interessi di mora e maggiorazioni	5
Art. 7 - Accordi bonari o transattivi per le entrate patrimoniali	5
Art. 8 - Rimborso dei costi di riscossione Costi a carico del debitore	5
Art. 9 - Somme di modesto ammontare	6
Art. 10 - Rateizzazione	6
Art. 11 - Requisiti di accesso alla rateazione	8
Art. 12 - Azioni cautelari ed esecutive	8
Art. 13 - Inesigibilità	9
Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali	9

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale della riscossione coattiva delle entrate comunali, di qualsiasi natura, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Esso regola le attività di recupero mediante riscossione coattiva nelle ipotesi in cui hanno avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione.
2. L'applicabilità del presente regolamento è disciplinata all'art. 14 "Disposizioni transitorie e finali".

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per :
 - "*Regolamento*": il presente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;
 - "*entrate tributarie*": le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria istituite ed applicate in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a future leggi;
 - "*entrate non tributarie*": tutte le entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate patrimoniali di diritto privato non aventi natura tributaria. Per "*entrate patrimoniali di diritto pubblico*" si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (es. COSAP – Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canoni demaniali, oneri urbanistici, tariffe dei servizi a domanda individuale quali rette asili nido, servizi sociali, educativi e scolastici, trasporto, tariffe della luce votiva, etc.) e le sanzioni amministrative. Per "*entrate patrimoniali di diritto privato*" si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del comune.
2. Il presente regolamento non si applica alle entrate derivanti da violazione al Codice della Strada.

Art. 3 - Forme di gestione e organizzazione

1. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle entrate comunali a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili (cd ingiunzione rinforzata) se eseguita direttamente o affidata a soggetti di cui all'articolo **all'articolo 52, comma 5, lettera b) nn) 1 e 2)** 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al RD 639/1910 e di cui al codice di procedura civile.
2. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva e la conseguente responsabilità delle singole fasi è svolta dai competenti settori/servizi dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni. A tal fine il responsabile della singola entrata riveste il ruolo di:

- Responsabile del procedimento di iscrizione, emissione e notificazione del titolo di ingiunzione,
- Responsabile del procedimento di riscossione coattiva competente all'adozione dell'ingiunzione di pagamento e delle misure cautelari ed esecutive fermo restando le competenze assegnate a figure specifiche (Funzionario responsabile della riscossione con abilitazione da ufficiale, ufficiale giudiziario, messi notificatori).

3. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Casalgrande;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) nn) 1 e 2) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

4. La firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 549/95 per le entrate tributarie e articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93 per le altre entrate.

Art. 4 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate patrimoniali

1. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto pubblico diverse dalle sanzioni amministrative può essere preceduta da una comunicazione scritta volta a contestare il mancato pagamento delle somme dovute da versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In tal caso, la successiva ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo per le somme non versate.
2. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l'ordinanza ingiunzione di cui alla Legge 689/81.
3. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto privato deve essere preceduta da apposita contestazione di addebito che riporti tutti gli elementi costitutivi della pretesa, da versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In tal caso la successiva ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo per le somme non versate.
4. Gli atti previsti nel presente articolo volti a raggiungere certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono comprensivi degli interessi, al tasso legale ~~tempo per tempo~~ vigente **nell'anno di maturazione**, ovvero nella diversa misura eventualmente prevista quale condizione pattizia (interesse convenzionale) o degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari, nonché delle maggiorazioni eventualmente applicabili, nonché delle spese di notifica.
5. Gli atti di cui al comma 1 e 3 valgono ai fini della costituzione in mora.

Art. 5 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie

1. La procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie è regolata dalla disciplina generale vigente in materia. L'ingiunzione di pagamento può comunque essere preceduta dalla notifica di un sollecito di pagamento per favorire il versamento bonario.

Art. 6 - Interessi di mora e maggiorazioni

1. Si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale tempo per tempo vigente **nell'anno di maturazione** maggiorato di due punti percentuali **a decorrere decorsi trenta giorni: dall'esecutività dell'ingiunzione.**
~~— dal giorno successivo alla data di scadenza indicata con l'apposito atto di costituzione in mora;~~
~~— dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nell'avviso di accertamento relativo a entrate tributarie.~~
2. **Nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.**
3. Sulle somme ancora dovute con ordinanza- ingiunzione si applica la maggiorazione semestrale di cui all'articolo 27 comma 6 della Legge 689/81 .

Art. 7 - Accordi bonari o transattivi per le entrate patrimoniali

1. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, sono ammessi i tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere. L'autorizzazione a concludere i suddetti accordi compete alla Giunta Comunale.

Art. 8 - ~~Rimborso dei costi di riscossione~~ Costi a carico del debitore

- ~~1. Con l'ingiunzione di pagamento, oltre al pagamento degli importi dovuti e non versati alla prescritta scadenza e relativi interessi moratori, sono chiesti i seguenti ulteriori costi di riscossione a titolo di rimborso:~~
 - ~~a) le spese di notifica dell'ingiunzione;~~
 - ~~b) i costi amministrativi sostenuti per l'attività di gestione della procedura coattiva, quantificate in misura pari:~~
 - ~~i) al 6 per cento del credito ingiunto comprensivo di sanzioni e interessi; la misura è ridotta del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito fino ad euro 5.000,00;~~
 - ~~ii) al 5 per cento del credito ingiunto comprensivo di sanzioni e interessi, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo compreso tra 5.000,01 fino ad euro 10.000,00;~~
 - ~~iii) al 4 per cento del credito ingiunto comprensivo di sanzioni e interessi, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingiunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo oltre i 10.000,00 euro.~~
1. **I costi di elaborazione e di notifica degli delle ingiunzioni di pagamento e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto previsto dalla normativa vigente.**
2. L'ingiunzione può essere emessa anche cumulativamente, ricomprendendo varie annualità di un medesimo tributo o entrata.
3. In caso di acollo del debito altrui (senza liberazione del debitore originario) deve essere prodotta apposita comunicazione all'ente.

Art. 9 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro ~~24,00~~ 17,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute al Comune dal medesimo soggetto debitore in relazione ad ogni singola entrata o tributo. Ai fini del calcolo del limite di importo si sommano:
 - gli interessi,
 - le spese di notifica,
 - le eventuali maggiorazioni,
 - le ulteriori somme dovute su annualità pregresse non prescritte.

Art. 10 - Rateizzazione

1. Il Responsabile dell'entrata, su richiesta dell'interessato da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune entro 120 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di quarantotto rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti riferiti all'intero importo dovuto:
 - ~~a) da 100,00 a 200,00 euro : fino a quattro rate mensili ;~~
 - ~~b) da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;~~
 - ~~c) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a otto mensili;~~
 - ~~d) da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a dodici rate mensili;~~
 - ~~e) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a diciotto rate mensili;~~
 - ~~f) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;~~
 - ~~g) da euro 20.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;~~
 - ~~h) oltre 50.000,00 euro: fino a quarantotto rate mensili.~~
 - a) da euro 100,00 a euro 200,00: fino a quattro rate mensili;
 - b) da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - c) da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - f) oltre 50.000,00 euro: fino a quarantotto rate mensili.
2. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, indipendentemente dalla natura dei crediti stessi. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.
- ~~3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di dilazione sull'intero carico maturato nella misura pari al tasso di interesse legale vigente alla presentazione dell'istanza, incrementato di due punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione. Per i piani di rateazione concessi prima del 2018 si continua ad applicare il tasso del 2017.~~
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora/dilazione su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione nella misura pari al tasso di interesse legale vigente all'accoglimento dell'istanza, incrementato di due punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.

4. La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.
5. ~~L'importo della prima rata deve essere versato:
– entro l'ultimo giorno del mese, in caso di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione entro il giorno 15 del mese stesso,
– entro il giorno 15 del mese successivo in caso di ricevimento della comunicazione oltre il quindicesimo giorno del mese.
Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.~~
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. La prima rata non può scadere prima del termine di 30 (trenta) giorni dalla data dell'accoglimento della rateazione.
6. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
7. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
8. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:
 - 1° spese di notifica,
 - 2° costi di riscossione,
 - 3° interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione,
 - 4° sanzioni amministrative,
 - 5° somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale.
9. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.
10. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
11. ~~L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude nuove azioni esecutive.~~
11. L'istanza, salvo il caso di mancato accoglimento della stessa, inibisce l'adozione di nuove misure cautelari e preclude nuove azioni esecutive. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
12. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione -oppure di una sola rata nel caso di cui al comma successivo-, comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione, del debito residuo non più rateizzabile.
13. Su richiesta del debitore il Responsabile dell'entrata, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel precedente comma 1, può articolare il piano in rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
14. In caso di richieste di dilazione o situazioni non rientranti nei criteri del presente regolamento, la Giunta Comunale può stabilire diversi criteri e tempi di accesso nonché differenti modalità di riconoscimento della dilazione su proposta del/i Responsabile/i dell'entrata, previa acquisizione di apposita relazione tecnica di

dettaglio. La Giunta può accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute e in prossima scadenza, per un massimo di 6 mesi, in presenza di un aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori.

Art. 11 - Requisiti di accesso alla rateazione

1. La rateazione, nei limiti previsti dall'articolo precedente, viene concessa **a condizione che non sussistano decadenze relative a precedenti rateazioni di entrate comunali:**
 - A. su semplice istanza di parte qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento non superino i 10.000,00 euro;
 - B. su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui alle lettere successive, qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento superino i 10.000,00 euro nei seguenti casi:
 - i. Per quanto riguarda le persone fisiche "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 24.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
 - ii. Per quanto riguarda le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno). Il valore dell'indice e l'eventuale disciplina di dettaglio devono essere determinati in base ad indicazioni approvate dalla Giunta Comunale.
Per importi superiori a 50.000,00 € la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
 - revisori legali dei conti,
 - soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
 - consulenti del lavoro.
2. La modulistica relativa all'istanza di rateazione sarà predisposta e messa a disposizione sul sito dell'ente dal Responsabile del Servizio ~~finanziario~~ **competente**.

Art. 12 - Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.
2. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ~~ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.~~
3. ~~Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto~~

~~ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.~~

3. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare il Comune deve inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'ingiunzione è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

Art. 13 - Inesigibilità

1. Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla legge,
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo,
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva,
 - d) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di fermo amministrativo,
 - e) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di dichiarazione stragiudiziale negativa del terzo e di infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi,
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

Art. 14 - Disposizioni **transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio ~~2018~~ **2020**.
2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Le disposizioni contenute nel Regolamento prevalgono in caso di contrasto con disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti, salvo esplicita deroga.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. **La disciplina del presente Regolamento, nella versione vigente dal 01.01.2020, si applica esclusivamente alle ingiunzioni emesse dal 1° gennaio 2020 a seguito del mancato pagamento di avvisi di accertamento o di atti di costituzione in mora emessi entro il 31.12.2019.**
6. **Le ingiunzioni emesse entro il 31.12.2019 nonché le procedure e le attività ad esse conseguenti restano disciplinati dalle disposizioni del Regolamento nella versione *previgente*.**
7. **Restano salve le rateizzazioni perfezionate, dal 1° gennaio 2020 fino alla data di approvazione del presente regolamento¹, sulla base delle disposizioni del regolamento *previgente* ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01 come previsto inderogabilmente dall'art. 1 comma 797 della L. 160/2019.**

¹ Fino al 30.04.2020



COMUNE DI CASALGRANDE

REGOLAMENTO

PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI

approvato con deliberazione C.C. n __ del 30.04.2020,

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Forme di gestione e organizzazione
- Art. 4 – Procedura riscossione coattiva
- Art. 5 – Accollo
- Art. 6 – Interessi di mora
- Art. 7 – Accordi bonari o transattivi per le entrate patrimoniali
- Art. 8 – Costi a carico del debitore
- Art. 9 – Somme di modesto ammontare
- Art. 10 – Rateizzazione
- Art. 11 – Requisiti di accesso alla rateazione
- Art. 12 – Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 13 – Inesigibilità
- Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Esso regola le attività di recupero mediante riscossione coattiva nelle ipotesi in cui hanno avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - alle entrate derivanti da violazione al Codice della Strada;
 - alle entrate relative alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale comunale affidate in concessione ad Acer;
 - alle entrate relative alla gestione dei servizi cimiteriali (es. prezzi loculi, canone luci votive, ecc.) nell'ambito dell'affidamento in project financing della concessione per la progettazione e costruzione degli interventi di ampliamento delle aree cimiteriali site nel comune di Casalgrande e gestione dei servizi annessi.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - "Regolamento": il presente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali comunali;
 - "entrate patrimoniali": tutte le entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate patrimoniali di diritto privato non aventi natura tributaria. Per "entrate patrimoniali di diritto pubblico" si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (es. COSAP – Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canoni demaniali, oneri urbanistici, tariffe dei servizi a domanda individuale quali rette asili nido, servizi sociali, educativi e scolastici, trasporto, tariffe della luce votiva, etc.) e le sanzioni amministrative. Per "entrate patrimoniali di diritto privato" si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del comune;
 - "accertamento esecutivo patrimoniale": atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali recante le indicazioni previste dall'art. 1, comma 792, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 3 – Forme di gestione e organizzazione

1. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili (cd

ingiunzione rinforzata) se eseguita direttamente o affidata a soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) nn) 1 e 2) del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al RD 639/1910 e di cui al codice di procedura civile.

2. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle altre entrate patrimoniali comunali sulla base di accertamenti esecutivi patrimoniali finalizzati alla riscossione mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al codice di procedura civile.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva e la conseguente responsabilità delle singole fasi è svolta dai competenti settori/servizi dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni. A tal fine il responsabile della singola entrata riveste il ruolo di responsabile del procedimento di riscossione coattiva e delle misure cautelari ed esecutive fermo restando le competenze assegnate a figure specifiche (Es. Funzionario responsabile della riscossione con abilitazione da ufficiale, ufficiale giudiziario, messi notificatori).
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Casalgrande;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) nn) 1 e 2) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. La firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa ai sensi articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93.

Art. 4 – Procedura riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto pubblico diverse dalle sanzioni amministrative è preceduta dalla notifica di un accertamento esecutivo patrimoniale volto a contestare il mancato pagamento delle somme dovute da versare entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
2. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l'ordinanza ingiunzione di cui alla Legge 689/81.
3. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto privato deve essere preceduta dalla notifica di un accertamento esecutivo patrimoniale che riporti tutti gli elementi costitutivi della pretesa, da versare entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
4. Gli atti previsti nel presente articolo volti a raggiungere certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono comprensivi degli interessi, al tasso legale vigente nell'anno di maturazione, ovvero nella diversa misura eventualmente prevista quale condizione pattizia (interesse convenzionale) o degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari, nonché delle maggiorazioni eventualmente applicabili. Essi possono anche essere cumulativi, ricomprendendo varie annualità di una medesima entrata.

5. Gli atti di cui al comma 1 e 3 sono finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali e possono essere emessi dal Comune o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. Decorsi sessanta giorni dalla loro notifica essi acquistano efficacia di titolo esecutivo.

Art. 5 – Accollo

1. In caso di accollo del debito altrui (senza liberazione del debitore originario) deve essere prodotta apposita comunicazione all'ente.

Art. 6 – Interessi di mora

1. Si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente nell'anno di maturazione maggiorato di due punti percentuali decorsi trenta giorni dalla data di scadenza indicata con l'apposito atto di costituzione in mora.
2. Nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.

Art. 7 – Accordi bonari o transattivi per le entrate patrimoniali

1. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, sono ammessi i tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere. L'autorizzazione a concludere i suddetti accordi compete alla Giunta Comunale.

Art. 8 – Costi a carico del debitore

1. I costi di elaborazione e di notifica degli accertamenti esecutivi patrimoniali e delle ingiunzioni di pagamento e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Gli oneri di riscossione, in caso di rateazione, non vengono posti a carico del debitore alle seguenti condizioni:
 - l'istanza di rateazione sia presentata nel termine indicato dall'art. 4 commi 1 e 3 (entro 60 giorni dalla notifica della contestazione);
 - la rateazione si perfezioni con il pagamento della prima rata;
 - non intervenga decadenza dalla rateazione.

Art. 9 – Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione degli accertamenti esecutivi patrimoniali e delle ingiunzioni di pagamento per somme inferiori ad euro 24,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute al Comune dal medesimo soggetto debitore in relazione ad ogni singola entrata. Ai fini del calcolo del limite di importo si sommano:

- gli interessi,
- le spese di notifica,
- le eventuali maggiorazioni,
- le ulteriori somme dovute su annualità pregresse non prescritte.

Art. 10 – Rateizzazione

1. Il Responsabile dell'entrata, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, su richiesta dello stesso da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune entro 120 giorni dalla notifica degli accertamenti esecutivi patrimoniali o dell'ingiunzione di pagamento, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di quarantotto rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti riferiti all'intero importo dovuto:
 - a) da euro 100,00 a euro 200,00: fino a quattro rate mensili;
 - b) da euro 200,01 a euro 500,00: fino a otto rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 800,00: fino a dieci rate mensili;
 - d) da euro 800,01 a euro 1.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - e) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a quindici rate mensili;
 - f) da euro 2.000,01 a euro 3.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - g) da euro 3.000,01 a euro 4.000,00: fino a ventidue rate mensili;
 - h) da euro 4.000,01 a euro 5.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - i) da euro 5.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventotto rate mensili;
 - j) da euro 6.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - k) oltre 50.000,00 euro: fino a quarantotto rate mensili.
2. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, indipendentemente dalla natura dei crediti stessi. In quest'ultimo caso, qualora il piano dovesse riguardare sia entrate tributarie che entrate patrimoniali, si applicano le regole e i criteri stabiliti dal Regolamento generale delle entrate tributarie. Se l'istanza di rateazione dovesse riguardare entrate patrimoniali richieste con atti finalizzati alla riscossione emessi prima entro l'anno 2019 e con accertamenti esecutivi patrimoniali emessi dal primo gennaio 2020, si applicano le regole e i criteri stabiliti dal presente regolamento. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora/dilazione su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione nella misura pari al tasso di interesse legale vigente alla data di accoglimento dell'istanza, incrementato di due punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
4. La rata di pagamento minima è pari ad euro 25,00.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

La prima rata non può scadere prima del termine di 30 (trenta) giorni dalla data della rateazione.

6. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
7. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
8. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:
 - 1° spese di notifica,
 - 2° oneri di riscossione,
 - 3° interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione,
 - 4° somme dovute a titolo di entrata patrimoniale.
9. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.
10. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
11. L'istanza, salvo il caso di mancato accoglimento della stessa, inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude nuove azioni esecutive. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
12. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione -oppure di una sola rata nel caso di cui al comma successivo-, comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione, del debito residuo non più rateizzabile.
13. Su richiesta del debitore il Responsabile dell'entrata, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel precedente comma 1, può articolare il piano in rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
14. In caso di richieste di dilazione o situazioni non rientranti nei criteri del presente regolamento, la Giunta Comunale può stabilire diversi criteri e tempi di accesso nonché differenti modalità di riconoscimento della dilazione su proposta del/i Responsabile/i dell'entrata, previa acquisizione di apposita relazione tecnica di dettaglio. La Giunta può accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute e in prossima scadenza, per un massimo di 6 mesi, in presenza di un aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori.

Art. 11 – Requisiti di accesso alla rateazione

1. La rateazione, nei limiti previsti dall'articolo precedente, viene concessa, a condizione che non sussistano decadenze relative a precedenti rateazioni di entrate comunali:
 - A. su semplice istanza di parte qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento non superino i 10.000,00 euro;

B. su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui alle lettere successive, qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento superino i 10.000,00 euro nei seguenti casi:

i. Per quanto riguarda le persone fisiche "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 24.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ii. Per quanto riguarda le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno). Il valore dell'indice e l'eventuale disciplina di dettaglio devono essere determinati in base ad indicazioni approvate dalla Giunta Comunale.

Per importi superiori a 50.000,00 € la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- revisori legali dei conti,
- soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
- consulenti del lavoro.

2. La modulistica relativa all'istanza di rateazione sarà predisposta e messa a disposizione sul sito dell'ente dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 12 – Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

2. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.

3. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto finalizzato alla riscossione dell'entrata è divenuto titolo esecutivo e prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il Comune deve inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto finalizzato alla riscossione dell'entrata è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. L'invio del sollecito per il recupero di importi fino a 10.000 euro di cui al periodo precedente si applica anche in caso di emissione di ingiunzioni di pagamento.

Art. 13 – Inesigibilità

1. Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla legge,
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo,
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva,
 - d) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di fermo amministrativo,
 - e) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di dichiarazione stragiudiziale negativa del terzo e di infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi,
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si applica agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata.
2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e i regolamentari vigenti.
3. Le disposizioni contenute nel Regolamento prevalgono in caso di contrasto con disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti, salvo esplicita deroga.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali i cui atti finalizzati alla riscossione siano stati emessi prima del 1.1.2020 continua ad applicarsi il Regolamento per la Riscossione coattiva delle entrate comunali.



COMUNE DI CASALGRANDE

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30.06.2015 e modificato con

- Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13.02.2018
- Delibera di Consiglio Comunale n. _ del 30.04.2020

Sommario

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Forme di gestione e organizzazione	3
Art. 4 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate patrimoniali	4
Art. 5 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie	4
Art. 6 - Interessi di mora e maggiorazioni	5
Art. 7 - Accordi bonari o transattivi per le entrate patrimoniali.....	5
Art. 8 - Costi a carico del debitore	5
Art. 9 - Somme di modesto ammontare	5
Art. 10 - Rateizzazione	5
Art. 11 - Requisiti di accesso alla rateazione	7
Art. 12 - Azioni cautelari ed esecutive.....	8
Art. 13 - Inesigibilità	8
Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali.....	8

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale della riscossione coattiva delle entrate comunali, di qualsiasi natura, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Esso regola le attività di recupero mediante riscossione coattiva nelle ipotesi in cui hanno avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione.
2. L'applicabilità del presente regolamento è disciplinata all'art. 14 "Disposizioni transitorie e finali".

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - "*Regolamento*": il presente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;
 - "*entrate tributarie*": le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria istituite ed applicate in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a future leggi;
 - "*entrate non tributarie*": tutte le entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate patrimoniali di diritto privato non aventi natura tributaria. Per "*entrate patrimoniali di diritto pubblico*" si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (es. COSAP – Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canoni demaniali, oneri urbanistici, tariffe dei servizi a domanda individuale quali rette asili nido, servizi sociali, educativi e scolastici, trasporto, tariffe della luce votiva, etc.) e le sanzioni amministrative. Per "*entrate patrimoniali di diritto privato*" si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del comune.
2. Il presente regolamento non si applica alle entrate derivanti da violazione al Codice della Strada.

Art. 3 - Forme di gestione e organizzazione

1. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle entrate comunali a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili (cd ingiunzione rinforzata) se eseguita direttamente o affidata a soggetti di cui all'articolo all'articolo 52, comma 5, lettera b) nn) 1 e 2) del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al RD 639/1910 e di cui al codice di procedura civile.
2. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva e la conseguente responsabilità delle singole fasi è svolta dai competenti settori/servizi dell'Ente anche

tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni. A tal fine il responsabile della singola entrata riveste il ruolo di:

- Responsabile del procedimento di iscrizione, emissione e notificazione del titolo di ingiunzione,
- Responsabile del procedimento di riscossione coattiva competente all'adozione dell'ingiunzione di pagamento e delle misure cautelari ed esecutive fermo restando le competenze assegnate a figure specifiche (Funziario responsabile della riscossione con abilitazione da ufficiale, ufficiale giudiziario, messi notificatori).

3. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Casalgrande;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) nn) 1 e 2) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

4. La firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 549/95 per le entrate tributarie e articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93 per le altre entrate.

Art. 4 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate patrimoniali

1. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto pubblico diverse dalle sanzioni amministrative può essere preceduta da una comunicazione scritta volta a contestare il mancato pagamento delle somme dovute da versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In tal caso, la successiva ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo per le somme non versate.
2. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l'ordinanza ingiunzione di cui alla Legge 689/81.
3. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto privato deve essere preceduta da apposita contestazione di addebito che riporti tutti gli elementi costitutivi della pretesa, da versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In tal caso la successiva ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo per le somme non versate.
4. Gli atti previsti nel presente articolo volti a raggiungere certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono comprensivi degli interessi, al tasso legale vigente nell'anno di maturazione, ovvero nella diversa misura eventualmente prevista quale condizione pattizia (interesse convenzionale) o degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari, nonché delle maggiorazioni eventualmente applicabili, nonché delle spese di notifica.
5. Gli atti di cui al comma 1 e 3 valgono ai fini della costituzione in mora.

Art. 5 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie

1. La procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie è regolata dalla disciplina generale vigente in materia. L'ingiunzione di pagamento può comunque essere preceduta dalla notifica di un sollecito di pagamento per favorire il versamento bonario.

Art. 6 - Interessi di mora e maggiorazioni

1. Si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente nell'anno di maturazione maggiorato di due punti percentuali decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'ingiunzione.
2. Nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.
3. Sulle somme ancora dovute con ordinanza- ingiunzione si applica la maggiorazione semestrale di cui all'articolo 27 comma 6 della Legge 689/81.

Art. 7 - Accordi bonari o transattivi per le entrate patrimoniali

1. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, sono ammessi i tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere. L'autorizzazione a concludere i suddetti accordi compete alla Giunta Comunale.

Art. 8 - Costi a carico del debitore

1. I costi di elaborazione e di notifica degli delle ingiunzioni di pagamento e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'ingiunzione può essere emessa anche cumulativamente, ricomprendendo varie annualità di un medesimo tributo o entrata.
3. In caso di acollo del debito altrui (senza liberazione del debitore originario) deve essere prodotta apposita comunicazione all'ente.

Art. 9 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 24,00 intendendosi per tali le somme complessivamente dovute al Comune dal medesimo soggetto debitore in relazione ad ogni singola entrata o tributo. Ai fini del calcolo del limite di importo si sommano:
 - gli interessi,
 - le spese di notifica,
 - le eventuali maggiorazioni,
 - le ulteriori somme dovute su annualità pregresse non prescritte.

Art. 10 - Rateizzazione

1. Il Responsabile dell'entrata, su richiesta dell'interessato da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune entro 120 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in

rate mensili di pari importo fino ad un massimo di quarantotto rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti riferiti all'intero importo dovuto:

- a) da euro 100,00 a euro 200,00: fino a quattro rate mensili;
- b) da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- c) da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- f) oltre 50.000,00 euro: fino a quarantotto rate mensili.

2. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, indipendentemente dalla natura dei crediti stessi. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora/dilazione su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione nella misura pari al tasso di interesse legale vigente all'accoglimento dell'istanza, incrementato di due punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
4. La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. La prima rata non può scadere prima del termine di 30 (trenta) giorni dalla data dell'accoglimento della rateazione.
6. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
7. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
8. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:
 - 1° spese di notifica,
 - 2° costi di riscossione,
 - 3° interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione,
 - 4° sanzioni amministrative,
 - 5° somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale.
9. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.
10. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
11. L'istanza, salvo il caso di mancato accoglimento della stessa, inibisce l'adozione di nuove misure cautelari e preclude nuove azioni esecutive. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

12. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione -oppure di una sola rata nel caso di cui al comma successivo-, comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione, del debito residuo non più rateizzabile.
13. Su richiesta del debitore il Responsabile dell'entrata, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel precedente comma 1, può articolare il piano in rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
14. In caso di richieste di dilazione o situazioni non rientranti nei criteri del presente regolamento, la Giunta Comunale può stabilire diversi criteri e tempi di accesso nonché differenti modalità di riconoscimento della dilazione su proposta del/i Responsabile/i dell'entrata, previa acquisizione di apposita relazione tecnica di dettaglio. La Giunta può accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute e in prossima scadenza, per un massimo di 6 mesi, in presenza di un aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori.

Art. 11 - Requisiti di accesso alla rateazione

1. La rateazione, nei limiti previsti dall'articolo precedente, viene concessa a condizione che non sussistano decadenze relative a precedenti rateazioni di entrate comunali:
 - A. su semplice istanza di parte qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento non superino i 10.000,00 euro;
 - B. su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui alle lettere successive, qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento superino i 10.000,00 euro nei seguenti casi:
 - i. Per quanto riguarda le persone fisiche "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 24.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
 - ii. Per quanto riguarda le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno). Il valore dell'indice e l'eventuale disciplina di dettaglio devono essere determinati in base ad indicazioni approvate dalla Giunta Comunale.
Per importi superiori a 50.000,00 € la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
 - revisori legali dei conti,
 - soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
 - consulenti del lavoro.

2. La modulistica relativa all'istanza di rateazione sarà predisposta e messa a disposizione sul sito dell'ente dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 12 - Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.
2. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi.
3. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare il Comune deve inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'ingiunzione è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

Art. 13 - Inesigibilità

1. Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla legge,
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo,
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva,
 - d) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di fermo amministrativo,
 - e) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di dichiarazione stragiudiziale negativa del terzo e di infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi,
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Le disposizioni contenute nel Regolamento prevalgono in caso di contrasto con disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti, salvo esplicita deroga.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. La disciplina del presente Regolamento, nella versione vigente dal 01.01.2020, si applica esclusivamente alle ingiunzioni emesse dal 1° gennaio 2020 a seguito del mancato pagamento di avvisi di accertamento o di atti di costituzione in mora emessi entro il 31.12.2019.
6. Le ingiunzioni emesse entro il 31.12.2019 nonché le procedure e le attività ad esse conseguenti restano disciplinati dalle disposizioni del Regolamento nella versione *previgente*.

7. Restano salve le rateizzazioni perfezionate, dal 1° gennaio 2020 fino alla data di approvazione del presente regolamento¹, sulla base delle disposizioni del regolamento previgente ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01 come previsto inderogabilmente dall'art. 1 comma 797 della L. 160/2019.

¹ Fino al 30.04.2020



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 312/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI, AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE, AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 20/04/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 30/04/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI, AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE, AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/05/2020, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 18/05/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NAPOLEONE ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 23 del 30/04/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI, AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE, AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 07/05/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 25/05/2020	L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE IBATICI TERESINA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
----------------	--